

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 NOVEMBRE 2012, N. 43148: sanzioni per l'assenza di autorizzazione all'emissione in atmosfera di polveri, fumi e o vapori (in relazione ad un laboratorio di falegnameria).**

*«...ai sensi dell'art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l'assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa - a fortiori - quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale. »*



43148/12

48

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GUIDO DE MAIO  
Dott. AMEDEO FRANCO  
Dott. SILVIO AMORESANO  
Dott. LUIGI MARINI  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 11/07/2012

- Presidente - SENTENZA  
N. 2003/2012  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 12281/2012  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) LORUSSO GIUSEPPE N. IL 01/04/1949

avverso la sentenza n. 3014/2010 CORTE APPELLO di BARI, del  
01/07/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ERIC DELEHAYE  
che ha concluso per L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 1° luglio 2011, la Corte d'appello di Bari ha confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale - e con rideterminazione della pena in diminuzione - la sentenza del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 269, 272, 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per non avere richiesto all'amministrazione competente, in qualità di titolare di un laboratorio di falegnameria, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di polveri, fumi o vapori provocati dalla lavorazione e verniciatura di manufatti in legno, essendo tale attività artigianale inserita tra quelle di cui al comma 2 della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del richiamato decreto legislativo.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione delle norme incriminatrici e la carenza di motivazione. Sostiene la difesa di avere, già in grado d'appello, prospettato l'insussistenza del reato contestato, sia perché non vi era prova in atti che l'autorità amministrativa avesse mai adottato l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia per la mancanza di un accertamento circa i limiti di emissione delle polveri previsti dagli artt. 272, comma 2, e 271, commi da 5 a 7, dello stesso decreto legislativo. La Corte d'appello non avrebbe, sul punto, fornito una sufficiente motivazione, limitandosi ad affermare che la presenza di strumenti per la lavorazione del legno all'interno dei locali bastava a far ritenere che l'attività dell'imputato avrebbe dovuto essere autorizzata, sia pure con procedura semplificata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, per genericità. Esso si basa, infatti, su rilievi che, anche se fondati, non farebbero venire meno l'accertata responsabilità penale.

Come correttamente rilevato dal Tribunale e dalla Corte d'appello la violazione della norma incriminatrice si desume, nel caso in esame, dalla semplice circostanza, pacifica in atti, che l'attività dell'imputato fosse priva di qualsivoglia autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) alle emissioni in atmosfera e fosse una falegnameria che svolgeva l'attività di verniciatura (a nulla rilevando eventuali peculiarità delle tecniche di verniciatura utilizzate) e che produceva polveri che venivano immesse nell'atmosfera.

La circostanza se l'autorità amministrativa abbia mai adottato l'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, che avrebbe consentito

all'attività di falegnameria di essere autorizzata con procedura semplificata anziché nelle forme ordinarie, è, dunque, del tutto irrilevante, perché ai sensi dell'art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l'assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa - *a fortiori* - quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale.

Del tutto irrilevante, poi, risulta l'invocato accertamento dell'effettivo superamento dei valori limite di emissione, non essendo tale superamento oggetto di contestazione nel caso di specie, in cui si controverte - come visto - sulla violazione costituita dalla semplice mancanza dell'autorizzazione. La sussistenza di tale violazione non sarebbe, infatti, esclusa neanche se l'imputato fornisse la prova positiva del mancato superamento dei valori limite, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale diretta a garantire l'effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2012.

Il Presidente



Il Consigliere estensore

